



COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI
Provincia di Chieti

COPIA

ORDINANZA SINDACALE N. 30 DEL 26-11-2015

**Oggetto: ORDINANZA DI MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO PER USO
PRIVATO. PERIODO DI RIFERIMENTO 1 DICEMBRE 2012 - 29
FEBBRAIO 2016**

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che in data odierna si è provveduto alla Pubblicazione al N. 304 di copia della presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Lama dei Peligni, li 26-11-2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to CONICELLA FILOMENA SONIA

IL SINDACO

VISTI gli artt. 1 e 13 del Regolamento sulla Vigilanza Sanitaria delle carni R.D. n. 3298 del 20.12.1928;

VISTA la Legge Regionale del 14.08.1981, n. 33;

VISTA la delibera n. 459 del 6.02.1992 della Giunta Regionale d'Abruzzo;

VISTA la nota prot. 21520/5/IA/II.19 del 24.10.1994 del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo;

VISTA la Legge n. 439/1978 ed il D.M. 16.02.1980;

VISTA la Legge Regionale n. 146 del 24.11.1996;

VISTA la delibera n. 2183 del 15.10.1999 della Giunta Regionale d'Abruzzo;

VISTA la delibera della Regione Abruzzo n. 2490 del 24.11.1999;

VISTI i Regolamenti n° 852-853-854/04/CE del 29/04/2004;

VISTO il Regolamento n° 2075/05/CE del 5/12/05 e Intesa Governo-Regioni del 10/05/2007, Rep. N. 94;

VISTO il D.Lgs. n. 193 del 6/11/2007;

VISTO il Regolamento C.E. n° 1069/2009 e il Regolamento C.E. n. 1099/2009;

VISTA la L.R. n. 45 del 27/10/2010;

VISTA la PPRIC 2015-2018 approvato con la Determinazione n° DG/21/51 del 31/03/2015 del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo;

VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 21.12.2011;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

SENTITO il parere favorevole del Servizio Veterinario della ASL Lanciano-Vasto-Chieti;

ORDINA

E' consentito ai proprietari di suini e/o privati cittadini, che per motivi logistici non possono servirsi di impianti di macellazione riconosciuti, di macellarli a domicilio per uso familiare, per un numero massimo di n° 4 suini adulti (di peso superiore a 25 Kg) o n. 10 suinetti (di peso inferiore a 25 Kg)/anno, dalla data del **1 Dicembre 2015 al 29 Febbraio 2016**. Coloro che intendono macellare i suindicati animali devono, quattro giorni prima della macellazione stessa, munirsi della ricevuta di versamento dei diritti sanitari di Euro 7,75 per capo, versati sul c.c.p. 2512481 intestato alla ASL n° 2 Lanciano-Vasto-Chieti, Servizio Veterinario, Servizio Tesoreria, la quale varrà anche come implicita autorizzazione da parte di questa Autorità Comunale. Devono, inoltre, informare il sanitario competente per territorio di una eventuale alterazione fisio-patologica riscontrata nell'animale nei giorni precedenti la macellazione per consentirgli di procedere conformemente alle prescrizioni dell'art. 13 del R.D. 3298/1928 ed a quelle contenute nell'allegato I°, capo II°, Reg. n. 854/04/CE e stabilire se ammettere o meno alla macellazione l'animale stesso.

L'abbattimento dell'animale deve avvenire con mezzi riconosciuti idonei, senza arrecargli inutili dolori, ansia o sofferenze evitabili e nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 10 del Regolamento C.E. n. 1099/2009, relativo al benessere animale nella macellazione dei suini effettuata al di fuori dei macelli dal loro proprietario o da una persona sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario a fini di consumo domestico privato. Gli interessati sono tenuti a portare, nei posti di ispezione sottoindicati più agevoli, nei giorni e nell'orario a fianco indicati, entro 24 ore dalla macellazione, le seguenti parti dei suini macellati: lingua, glottide, polmone, cuore, diaframma, fegato, milza, reni ed una parte muscolare proveniente dal muscolo della spalla o dagli psoas o dai masseteri o dal piatto della coscia. In caso di sospetto l'intera carcassa e tutti gli organi devono essere sottoposti ad ispezione e a tutti gli accertamenti necessari al fine di escludere rischi per la salute umana ed animale. Qualora le carni venissero dichiarate non idonee al consumo umano o risultassero positive all'esame trichinoscopico dovranno essere sequestrate e distrutte conformemente a quanto stabilito dal Regolamento C.E. n. 1069/2009;

- **ATESSA** - Mattatoio Comunale: **martedì e venerdì ore 9-11;**
- **BORRELLO** - Mattatoio Priv. D'Amico: **mercoledì ore 8-9,30;**

- **CARPINETO SINELLO** – Mattatoio Priv. Tornese: **giovedì ore 9-10;**
- **CASOLI** - Mattatoio Priv. Nasuti Luigi: **lunedì ore 8-9;**
- **CASOLI** – Presidio Territoriale di Assistenza, Via Aventino: **giovedì ore 11,00-12,30;**
- **CASTELFRENTANO** - Servizio Veterinario: **martedì e giovedì ore 8-10;**
- **CASTIGLIONE M.M.**- Mattatoio Comunale: **lunedì ore 9-10;**
- **TORRICELLA PELIGNA** - Macelleria Rossi Franca, P.zza E. Troilo n. 6: **venerdì ore 8,30-10,30;**
- **CIVITELLA M.R.**- Mattatoio Priv. Maiella Carni: **martedì ore 8-9;**
- **GESSOPALENA** - Mattatoio Cunimont: **lunedì ore 9,30-10,30;**
- **GISSI** - Mattatoio Priv. F.lli D'Addario: **lunedì, mercoledì e sabato ore 9-11;**
- **PALOMBARO** - Mattatoio Priv. Romulea: **martedì ore 9-11;**
- **VASTO** - Mattatoio Comunale: **lunedì e giovedì ore 8-11-** Ufficio Veterinario via Marco Polo 55/a: **mercoledì, venerdì e sabato ore 9-11;**
- **CHIETI** - Mattatoio di Chieti Scalo: **dal lunedì al venerdì ore 9-11;**
- **MIGLIANICO** - Mattatoio Di Tomo, Contrada Elcine: **lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 9-11;**
- **PRETORO** - Stabilimento SOALCA, C.da Cerrani n. 13-B: **lunedì ore 11-13; martedì e venerdì ore 8-9.**

Dopo l'esito favorevole della visita ispettiva e in attesa del risultato dell'esame trichinoscopico, da parte dell'IZSAM di Teramo, è consentito sezionare la carcassa e trasformare le carni a condizione che si mantenga rintracciabilità delle stesse. Non utilizzare le carni prima dell'esito favorevole della visita ispettiva e del risultato dell'esame trichinoscopico.

Le carni così ottenute sono destinate esclusivamente al consumo familiare e non possono essere cedute, immesse sul mercato o oggetto di commercializzazione.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la mancata osservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme sanitarie vigenti.

Tutti gli Agenti della forza pubblica e della vigilanza sanitaria ed il medico veterinario sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, Li 26.11.2015

IL SINDACO
F.to Amorosi Antonino